



CITTÀ DI GIULIANOVA

ORDINANZA Sindaco

REGISTRO GENERALE N. 277 DEL 09/09/2026

OGGETTO: Dichiarazione di decadenza e revoca Ordinanza Sindacale n. 210/2026 parzialmente sospesa dal TAR per sopravvenuto raggiungimento dello scopo e cessazione dei presupposti di contingibilità e urgenza

Il Sindaco:

- **PREMESSO** che in data 09/07/2026, è stata emanata Ordinanza Sindacale n. reg. gen. 210 con cui è stata disposta, a carico di Investimenti Immobiliari Italiani – Invimit – Sgr S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, *‘la rimozione del fabbricato insistente sull’area individuata catastalmente al foglio 1, part. 766, 767, 1019, tramite ditta specializzata, previa comunicazione, a cura della ditta proprietaria, agli Enti e Organismi competenti, anche per l’accesso all’area di mezzi meccanici e personale addetto; - l’inibizione dell’utilizzo non autorizzato dei locali, da parte della proprietà, ad eccezione dell’accesso per le operazioni di messa in sicurezza e/o demolizione dei manufatti; - l’inibizione dell’accesso all’area sulla quale insiste l’immobile nonché ad una fascia di sicurezza pari ad almeno metri 3,00 (tre) dal perimetro del manufatto, delimitando la stessa con rete o pannelli metallici di altezza atta ad impedire lo scavalco, apponendo la necessaria segnaletica di pericolo e divieto di accesso ai non addetti ai lavori’;*
- **DATO ATTO** che il predetto provvedimento è stato assunto ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, a fronte di una situazione di grave e contingente pericolo in loco;
- **VISTO** il ricorso numero di registro generale 338 del 2026, proposto innanzi al TAR Abruzzo, AQ, con il quale è stato impugnato il ripetuto provvedimento, con richiesta di misure soprassessorie, anche interinali;
- **VISTO** il decreto del TAR reso in data 22/07/2026 con cui, in parziale accoglimento delle doglianze, è stata disposta la sospensione degli effetti della citata Ordinanza Sindacale limitatamente alla demolizione, imponendo nel contempo la messa in sicurezza del manufatto e rinviando per il merito all’udienza del 06/09/2026;
- **CONSIDERATO** che, nelle more del giudizio di merito e la parziale sospensione degli effetti del provvedimento operata in sede giudiziale, si è dato corso alla messa in sicurezza, come da allegata documentazione fotografica resa dal competente Ufficio di Polizia Locale;
- **ACCERTATO**, pertanto, che la situazione di contingibilità e urgenza che aveva originato l’ordinanza, allo stato è cessata e che l’interesse pubblico perseguito risulta soddisfatto;
- **RITENUTO** che, per l’effetto, l’Ordinanza Sindacale di che trattasi, a tutt’oggi ha esaurito la propria funzione raggiungendo lo scopo per cui era stata emanata, rendendo superfluo il mantenimento in vigore dei restanti precetti non sospesi dal Giudice Amministrativo;
- **VISTO** l’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 in materia di revoca del provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e mutamento della situazione di fatto;
- **VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



CITTÀ DI GIULIANOVA

Ordina:

1. DI DICHIARARE LA DECADENZA E CONSEGUENTE REVOCA, con decorrenza dalla data del presente atto, dell'Ordinanza Sindacale n. 210/2026 di cui in premessa, per sopravvenuto raggiungimento dello scopo e cessazione dei presupposti di fatto e di diritto che ne avevano giustificato l'adozione.
2. DI DARE ATTO che gli effetti del presente provvedimento assorbono e rendono priva di oggetto la materia del contendere di cui al ricorso R.G. n. 338/2026, tuttora pendente innanzi al TAR Abruzzo/AQ, atteso il superamento dell'atto impugnato.

Dispone:

- di notificare la presente ordinanza a Investimenti Immobiliari Italiani – Invimit – Sgr S.P.A, proprietari dell'immobile;
- di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza al Sig. Prefetto della provincia di Teramo, all'Agenzia del Demanio, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova;
- di trasmettere la seguente ordinanza alla Polizia Locale e agli Uffici tecnici comunali per quanto di competenza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge;
- contro la presente Ordinanza gli interessati possono proporre - ricorso al TAR entro 60 gg. oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco

Jwan Costantini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. 267/2000 e s.m.i, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



CITTÀ DI GIULIANOVA

Documento informatico, sottoscritto digitalmente e conservato a norma nel rispetto delle regole tecniche emanate ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.i.